

Enrico Marello

---

**DOVE INIZIA IL MONDO  
(TRIBUTARIO): LEGGERE  
JARACH CON GLI OCCHIALI DI  
WALLACE**

---

Estratto

DOVE INIZIA IL MONDO (TRIBUTARIO):  
LEGGERE JARACH CON GLI OCCHIALI DI WALLACE

di ENRICO MARELLO (\*)

*Abstract.* In this essay, the author proposes a reading of *Il fatto imponible* (Jarach) and *The Broom of the System* (Wallace) in a perspective of Law and Literature.

J.E.L. *Classification:* Y30, Y50

*Keywords:* Law and Literature, theory of taxation

SOMMARIO: 0. Ci si giustifica sempre (premessa di metodo). — 1. Per definizione. — 2. Il primo passo. — 3. Il manico o la chioma? — 4. Non ci si libera delle colonne d'Ercole. — 5. Frasi lasciate a metà.

0. *Ci si giustifica sempre (premessa di metodo).*

Si può scrivere un romanzo veloce e pieno di spirito che, nemmeno nascostamente, si basa sulle teorie di Wittgenstein e Derrida. Si può scrivere un saggio profondo, trattando del fatto imponible, e offrendo una trattazione veloce e piena di *verve*.

Il breve contributo che state leggendo nasce da questo accostamento, tra una delle opere più importanti del primo Novecento tributario e il primo romanzo di uno degli autori più influenti della letteratura statunitense del secondo Novecento.

Da una parte *Il fatto imponible*, di Dino Jarach (1) e, dall'altra, *La scopa del sistema* di David Foster Wallace (2).

---

(\*) *Professore ordinario di Diritto tributario, Università degli Studi di Torino.*

(1) JARACH D., *El hecho imponible. Teoría general del derecho tributario sustantivo*, Buenos Aires, *Revista de Jurisprudencia Argentina*, 1943, trad. it. di BRACCINI R., *Il fatto imponible*, Padova, Cedam, 1981.

(2) WALLACE D.F., *The Broom of the System*, New York, Viking Press, 1987, trad. it., *La scopa del sistema*, Torino, Einaudi, 2014.

Si tratta di un accostamento poco ortodosso, qualcuno potrebbe dire un semplice *divertissement*. Lo è certamente, ma i saggi in materia giuridica dovrebbero essere un poco più frequentemente dei *divertissement* e non qualcosa che ricorda l'ufficio dove lavora Stepàn Arkad'ič Oblonskij (3).

La cornice è quella, ormai ben solida, di *Law and Literature* e il metodo specifico è quello dei rimandi, dei richiami per affinità (4). Le due opere possono così parlarsi, attraverso un'interpretazione soggettiva, e i concetti che esprimono possono arricchirsi in un gioco di rimandi e di specchi deformanti.

Si può fare (5). Si può leggere Jarach con gli occhiali di Wallace, senza per questo perdere in profondità. Anzi, si può leggere Jarach adoperando l'opera di Wallace con risultati migliori di quelli che si potrebbero avere con un approccio endogamico, ripiegato su se stesso e potenzialmente generatore di dismorfismi.

### 1. *Per definizione.*

«*Per definizione. Ogni racconto crea e delimita e definisce*».

I confini concettuali, come i confini spaziali, hanno una fascinazione continua. Entro che limite è possibile conoscere? Quali sono i confini della conoscenza e della trasmissione di questa conoscenza? Ulisse è l'esempio sempre verde di questa ansia di delimitazione e di tracciamento, fatta di indagini, movimenti, perdite e smarrimenti.

La questione dei limiti della conoscenza è presente in buona parte

---

(3) Si fa riferimento alla effervescente trasposizione filmica di Anna Karenina di Joe Wright, del 2012, scena intorno al minuto 7:00. In questo piccolo *divertissement*, le note in contesto tributario saranno limitate al volume di Jarach: le altre poche note saranno di cultura *pop*, coerentemente con l'impostazione del lavoro. Tra l'altro, l'utilizzo in un'opera di narrativa del più incredibile, surreale e parodistico apparato di note è, ça va sans dire, sempre di D.F. Wallace, in *Infinite Jest*.

(4) L'assunto di base è che il giurista produca sistemi logici e semantici che dipendono (consapevolmente o meno) da schemi acquisiti *aliunde*, che possono essere svelati e compresi meglio dall'esterno (dalla letteratura, non necessariamente contemporanea al testo giuridico da interpretare). Sullo sviluppo del metodo di diritto e letteratura negli ultimi cinquant'anni vds. PAPKE D.R., *Problems with An Uninvited Guest: Richard A. Posner and the Law and Literature Movement*, 69 B.U. L. Rev. 1067, 1989; OSBORN J., *On the Tenth Anniversary of Cardozo Studies in Law and Literature*, 10 Cardozo Stud. L. & Literature, 129, 1998; TURANO M., *Moments of Grace: Lawyers Reading Literature*, 72-OCT N.Y. St. B.J. 12, 2000; O'FERRALL FRIEDMAN K., *History and Development of Law and Literature*, 41-FEB Md. B.J. 46, 2008.

(5) Qui la citazione è fin troppo banale, recuperabile da chiunque abbia dedicato più di una sera alla decima musa. Indizio? BROOKS M., 1974.

dell'opera di Wallace ed è centrale ne *La scopa del sistema*. L'intero romanzo si può leggere come un dialogo ed un confronto tra Wittgenstein e Derrida.

La critica prevalente individua un'emersione vittoriosa delle tesi di Wittgenstein, nella sua versione più pessimistica: la conoscenza resta un *affaire* linguistico, con una notevole limitazione quanto alla sua comunicabilità (6).

Il problema del limite è fortemente percepibile anche in Jarach. Ecco le prime righe dell'introduzione de *Il fatto imponible*: «Esistono nella letteratura mondiale molti trattati di diritto tributario, però non esiste una teoria generale. La grande maggioranza dei trattati esistenti approfondisce specialmente il diritto formale, cioè il processo di accertamento delle imposte e il contenzioso fiscale, mentre dedica poche pagine al diritto sostanziale; eppure è questo il vero diritto tributario, autonomo sia dal punto di vista strutturale che dogmatico».

Da questo passo emerge la preoccupazione (ed il programma di Jarach): nella rappresentazione di quella che è l'interpretazione dottrinale delle leggi di imposta, Jarach vede una serie di punti tra loro non coordinati. Manca un perimetro, manca una linea di congiunzione e questo è gravemente deficitario, perché il perimetro definisce il senso di reciproca posizione dei punti; senza un perimetro, i punti si perdono nel tutto (o nel vuoto, come preferite) assoluto.

Proprio questo è il progetto di Jarach: tracciare i contorni, i confini della figura concettuale del diritto tributario sostanziale. Riportare all'interno di un perimetro di conoscenza percorribile i diversi elementi del diritto sostanziale.

Il problema della delimitazione dell'oggetto conoscibile è una linea che innerva tutto il secondo Ottocento ed il primo Novecento giuridico. Questa tendenza è più sensibile e più evidente per le materie di nuova autoconsapevolezza come il diritto amministrativo, ma sempre percepibile anche nei grandi ambiti del diritto civile e del

---

(6) Cfr. KELLY A., *Development Through Dialogue: David Foster Wallace and the Novel of Ideas*, in *Studies in the Novel*, 2012, n. 3, p. 267 e ss.; CISNEY V.W., *The Poststructuralist Broom of Wallace's System: A Conversation Between Wittgenstein and Derrida*, in *Kritikos: An International and Interdisciplinary Journal of Postmodern Cultural Sound, Text and Image*, 2018, <https://bit.ly/397kOQO>; MAYO R., "That's My Sad, It's not Your Sad": *Love, Loneliness, and Communication in the Broom of the System by David Foster Wallace*, in *Critique: Studies in Contemporary Fiction*, 2020, n. 1, p. 67 e ss.

diritto penale. In questa prospettiva, Jarach è perfettamente calato nel proprio tempo e assorbe sia questa tensione prettamente giuridica (di autogiustificazione e autodelimitazione per oggetti), sia la tendenza tipica del Novecento filosofico, che è ben rappresentata da Wittgentstein, anche per come veicolato da Wallace.

Delimitando un confine, vi è la tendenza a porre l'attenzione verso il limite estremo del confine stesso: la fascinazione delle colonne d'Ercole. Questo ha a che fare con il portato di una narrazione eroica della conoscenza (anche non scientifica, anzi soprattutto non scientifica e derivata dal mondo classico): vale, secondo questa suggestione, la conoscenza di ciò che è lontano dall'osservatore.

Tanto più lontano tanto più faticoso da raggiungere, tanto più faticoso tanto più utile ed elitario: questa è la successione dell'illusione delle colonne d'Ercole.

Dal punto di vista logico, in realtà, il confine estremo ha lo stesso valore di qualsiasi altro punto del perimetro. Se il compito è quello di delimitare un'area di conoscenza e di legare tramite un significato le diverse manifestazioni fenomeniche, la distanza dall'osservatore non ha alcun valore. Qualsiasi punto del perimetro aiuta a comprendere cosa possiamo conoscere e cosa lasciamo al di fuori dell'osservazione.

Dal punto di vista logico ed epistemologico, è in realtà più importante il *primo* segmento di avvio, ossia il principio del percorso di delimitazione dell'area della conoscenza. Dal punto di vista della narrazione e della logica, il primo passo condiziona, infatti, i successivi, in una gemmazione costante di nuovi punti che traggono la loro origine e la loro direzione dal primo momento nel quale viene impresso il movimento.

Quindi, non tanto “fino a dove potremo conoscere”, quanto piuttosto “da dove possiamo iniziare a conoscere”. Una gnoseologia non del limite ultimo, ma del primo passo: questa è quella che rende moderno Jarach e contemporanea la sua opera.

## 2. *Il primo passo.*

*«Actually, so wait: the truth is that both genres are scary; both feel like they're executed on tightropes, over abysses-it's the abysses that are different. Fiction's abyss is silence, nada. Whereas nonfiction's abyss is Total Noise, the seething static of every particular thing and experience, and one's total freedom of infinite choice about what to choose to attend to*

*and represent and connect, and how, and why*», D.F. Wallace, *Decide-rization 2007 - a Special Report*.

In questo celebre passo di Wallace, la distinzione tra narrativa e saggistica ci dona, per l'ambito della saggistica scientifica, l'immagine del ponte sul rumore assoluto. In altri termini: l'opera scientifica ha un primo compito di selezione, di individuazione degli istituti che meritano di essere estratti dal caos per essere sistemati tra le fragili cristallerie del pensiero ordinato. Si tratta di un compito spietato, che comporta la necessità di relegare nel buio qualcosa che non si conoscerà immediatamente (nel qui e ora assolutizzante del saggio scientifico).

Questa selezione ha a che fare con quanto discusso sopra: con il primo passo. Infatti, il tracciamento del confine risente dal primo elemento a cui si vuole attribuire la luce della conoscenza. Un punto forte, ricco di possibilità, che consenta libertà nel tracciare le linee di confine dell'oggetto.

Jarach si interroga su quale possa essere il punto iniziale di una teoria della parte speciale della nostra materia e cerca di formalizzare questo fondamentale primo passo. Non è necessario coltivare la *suspense*: tutti sappiamo come Jarach abbia risolto il suo dubbio sistemico portando al centro della nostra visuale il fatto imponible.

È, però, interessante comprendere come Jarach sia arrivato a questa scelta che ha condizionato la giustributaristica successiva.

Jarach si ritrova dinanzi la scienza giuridica di fine XIX e inizio XX secolo, una scienza largamente orgogliosa delle tassonomie totalizzanti, dei sistemi geometrici. Una scienza in cui il diritto come caos, come luogo di estrinsecazione di interessi e poteri effimeri, come ordine frantumato, non ha ancora una cittadinanza.

Di tutti i mantra di quella scienza fatta di precisione e apparente rigore, la tassonomia soggetto oggetto volontà forma è quella che più di altre rischia di portare la cognizione verso una placida sonnolenza, verso un'accettazione acritica dell'esistente (come dimostrato, per quanto importa qui (ossia pochissimo), tutta la storia della dottrina in materia di invalidità degli atti).

La soluzione di Jarach è composta da una parte mimetica e da una parte a sorpresa: con un primo movimento, Jarach attribuisce centralità a soggetto ed oggetto e, quando il lettore si aspetterebbe la caduta verso il resto della sequenza narcotizzante, Jarach a sorpresa

introduce il fatto (7). Un appassionato di basket direbbe che Jarach ha reso celebre tra i tributaristi lo *step back* (8): Jarach e James Harden hanno, in questo culto dello *step back*, più di un'affinità.

L'attribuzione di centralità al fatto (su ispirazione delle esperienze penalistiche (9)) contribuisce a creare spazio per lo sviluppo della costruzione.

Il fatto consente di legare in una stessa traiettoria la capacità contributiva e il negozio giuridico. La capacità contributiva, intesa come nesso unificante della parte sostanziale dell'imposizione e come fondamento della rappresentazione giuridica del presupposto; il negozio giuridico, inteso come strumento di indagine, utile anche a consentire una leggibilità della scienza tributaria al di fuori del ristretto ambito specialistico (10).

Il fatto consente a Jarach (e a chi è venuto dopo) di sviluppare una teoria di parte speciale con possibilità molteplici. L'espansione è possibile in diverse direzioni: per esempio, nel collegamento tra il fatto e la ricchezza (11) nella relazione tra fatto imponibile e unità di misura (12).

Il passo che esprime tutta la soddisfazione di chi ha trovato l'apice di un perimetro definito, ma potenzialmente smisurato, si ritrova a p. 73: «Lo studio del rapporto giuridico tributario, tuttavia, può essere condotto solo prendendo le mosse dal presupposto di fatto. Esso costituisce l'elemento centrale della teoria giuridica del tributo come lo è lo studio del reato nel diritto penale; su di esso si costruisce

---

(7) Questo passo memorabile di Jarach si trova a pp. 70-71: «Gli elementi del rapporto giuridico tributario sostanziale sono i seguenti: il soggetto attivo, titolare della pretesa, cioè del credito tributario, in altre parole il creditore del tributo; il soggetto passivo principale o debitore principale del tributo, a cui si può dare il nome di «contribuente» e gli altri soggetti passivi, condebitori o responsabili del tributo per causa originaria (solidarietà, sostituzione) o derivata (successione nel debito tributario); l'oggetto, cioè la prestazione pecuniaria, ossia il tributo; il fatto giuridico tributario, cioè il presupposto di fatto al quale la legge ricollega la nascita del rapporto tributario».

(8) [https://en.wikipedia.org/wiki/Basketball\\_moves#Step-back\\_jump\\_shot](https://en.wikipedia.org/wiki/Basketball_moves#Step-back_jump_shot)

(9) Riconosciute da Jarach: p. 73.

(10) Pp. 21-22, snodo fondamentale per la comprensione della duplicità focale del fatto in Jarach: «Il capitolo centrale dell'opera esamina in dettaglio la definizione del fatto imponibile come presupposto dell'obbligazione tributaria sostanziale... La teoria sostenuta considera come base o fondamento generale delle imposte il principio della capacità contributiva e tende a unificare per mezzo di questo principio... le molteplici forme di tributi... La rilevanza dei negozi giuridici per la definizione dei fatti imponibili è l'altro tema centrale di quest'opera». Sulla capacità contributiva come concetto "a priori" e sul suo rapporto con la *causa impositionis* cfr. poi p. 90 e ss.

(11) Ricchezza "statica" e "dinamica" nella distinzione di Jarach: pp. 87-88.

(12) P. 88.

la dogmatica del diritto tributario materiale. La teoria del presupposto di fatto deve essere inquadrata da diversi punti di vista: in primo luogo dal punto di vista della fonte del rapporto tributario c'è da stabilire il ruolo del presupposto di fatto riguardo alla nascita dell'obbligazione tributaria; in secondo luogo dal punto di vista della causa c'è da stabilire la natura sostanziale del presupposto di fatto e distinguere tra le differenti categorie di presupposti che danno origine ad altrettante specie di tributi».

Si tratta di una soddisfazione legittima: questo elenco può costituire un progetto di ricerca che colma un'intera vita: il presupposto rispetto all'obbligazione, la natura del presupposto e i criteri distintivi tra i tributi. Jarach dimostra di avere trovato tutto lo spazio che possiamo desiderare, con il suo primo passo.

### 3. *Il manico o la chioma?*

*«Te l'ha mai fatta la scena della scopa? No? ... e si mise a scopare furiosamente il pavimento, e poi mi chiese quale fosse secondo me la parte più fondamentale della scopa, la più cruciale, se il manico o la chioma. Il manico o la chioma.».*

Il titolo dell'opera di Wallace che stiamo usando in questa lettura parallela deriva da una provocazione di Wittgenstein sulla funzione del linguaggio e sulle infinite possibilità delle interpretazioni. Banalizzando: la funzione condiziona l'interpretazione e l'oggetto (o la parte di un tutto) e ha un significato solo in relazione ad una funzione su cui chi parla si deve intendere. Questo costituisce il ponte, in Wallace, verso Derrida e il post-strutturalismo.

Il problema del manico e della chioma si ritrova nitidamente in Jarach.

Jarach deve, infatti, contemperare una scopa ingombrante, costituita dal negozio giuridico (manico) e dalla volontà (chioma).

La volontà è legata al negozio come componente del negozio stesso, ma è da questo logicamente indipendente, come fondamento di altre strutture giuridiche diverse dal negozio. Indubbiamente la volontà è stata uno degli idoli più adorati della scienza giuridica novecentesca e, quindi, Jarach sente la necessità di tacitare questi adoratori della chioma, che rischiano di sovvertire il senso del perimetro che Jarach sta tracciando.

Nel chiedersi quale equilibrio dare al rapporto volontà-negozio, Jarach adotta una logica funzionale, come avviene per la scopa di

Wittgenstein/Wallace, che ha la parte rilevante nella chioma, se si deve ramazzare, e nel manico, se la scopa è usata per rompere un vetro.

La logica funzionale, con l'attribuzione di un peso decisivo alla genesi dell'effetto, si ritrova a p. 80: «Quando nel diritto privato si dice che un rapporto giuridico ha come presupposto un negozio, si vuole affermare che la legge riconosce una manifestazione di volontà come fonte del rapporto giuridico. Cioè, dal punto di vista della causalità giuridica, la manifestazione di volontà appare come la causa dell'esistenza del rapporto giuridico... Nel diritto tributario, al contrario, nelle imposte che hanno il loro presupposto in un rapporto giuridico derivato da un negozio e delle quali si dice comunemente che hanno come presupposto un negozio giuridico, gli effetti tributari non sono mai effetti della volontà delle parti, ma esclusivamente della legge. Nel diritto privato, per quanto alcuni effetti della manifestazione di volontà sono voluti dalla legge, anche quando le parti non li chiedono o anche quando chiedono il contrario, la logica giuridica pone come centro, come fonte del rapporto nel suo insieme, la manifestazione di volontà. Nel diritto tributario, al contrario, il rapporto tributario non può mai essere attribuito alla volontà delle parti. Dal punto di vista della casualità giuridica, è assurdo affermare che il rapporto tributario è una semplice conseguenza legale della manifestazione della volontà privata.».

Quindi: il presupposto non include la volontà della parti, il negozio nella nostra materia diviene un fatto (p. 82), quando la legge assume un negozio come presupposto di imposta, ciò avviene per la capacità del negozio di far circolare la ricchezza (p. 116) (13). Al lettore che, oberato da pile di studi che hanno utilizzato questi concetti di base senza che i relativi autori ne abbiano riconosciute le radici, mugugni che questi sono concetti scontati e quasi naïf, ricordo che Jarach li formalizza lucidamente in un momento in cui pochissimi (Berliri, forse Pugliese) si erano già avventurati su quei terreni con lo stesso rigore e la stessa passione per la scoperta del nuovo mondo.

---

(13) P. 116: «Per la nascita dell'obbligazione d'imposta ha rilevanza il rapporto economico, dal quale emerge capacità contributiva. La legge tributaria, tuttavia, non può ignorare che i rapporti economici sono spesso creati tramite negozi giuridici. Il negozio giuridico, cioè, la manifestazione di volontà che crea un rapporto giuridico, interesse alla legge tributaria solamente in quanto crea il rapporto economico; questo costituisce il fatto imponibile, il presupposto dell'obbligazione d'imposta».

L'approccio manico/chioma è utile a Jarach per cercare di mettere in equilibrio la questione concernente l'autonomia scientifica della materia.

L'indagine sull'autonomia della materia sembra un retaggio di confini rigidi, tipicamente novecenteschi, ma racchiude qualcosa d'altro, interessante anche oggi: include la possibilità di creare membrane, dispositivi osmotici.

L'autonomia e l'identità, unite al problema della comunicazione alla Wittgenstein, possono condurre al solipsismo, come Wallace scolpisce in *Infinite Jest*. Se i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, sono sostanzialmente chiuso in una gabbia linguistica potenzialmente disperante.

Il che vale ovviamente anche per il mondo tributario: l'autonomia si può delimitare con un vocabolario proprio ed identitario, ma questo rischia di chiudere ogni comunicazione con le altre discipline (il che, se si vuole, è un poco quello che sta accadendo negli ultimi decenni di pensiero tributario italiano).

La membrana che Jarach vuole mantenere è quella che ci separa dai civilisti: quindi, come accennato sopra, il negozio giuridico, seppure decentrato resta rilevante: «Il problema dell'autonomia del diritto tributario rispetto al diritto privato trova la sua soluzione, a nostro parere, nella seguente formula: il diritto tributario non considera come presupposto dell'obbligazione un negozio giuridico bensì la relazione economica che quello crea; per il diritto tributario non è rilevante la *intentio juris*, ma soltanto la *intentio facti*; la disciplina che il diritto privato dà ad un determinato rapporto è, dunque, rilevante per il diritto tributario soltanto in quanto deriva direttamente dalla *intentio facti*, non in quanto provenga da una supremazia riconosciuta dal diritto privato alla *intentio juris* delle parti» (p. 121).

Il negozio giuridico come disciplina del rapporto è, per Jarach, ciò che ci consente di dialogare con l'esterno, ciò che ci potrebbe consentire di essere letti e compresi da interpreti non tributaristi.

#### 4. *Non ci si libera delle colonne d'Ercole.*

*«Sicché stasera inizia il Progetto Yang Totale. Comincerò a crescere e crescere e crescere. Il che ovviamente significa che alla fine nell'universo non ci sarà più spazio per nessun altro, cioè temo neanche per voi, cosa per la quale vi anticipo le mie scuse ma anche il mio più spassionato ca\*\*\*cci vostri.»*

Domandando scusa a chi si sia sentito offeso dal turpiloquio d'autore, abbiamo introdotto qui Norman Bombardini, presenza tro-neggiante ne *La scopa del sistema*, anche attraverso le ombre create dal Bombardini Building. Norman Bombardini — fallito un progetto di riduzione del proprio peso e del proprio volume tramite il programma Weight Watchers — decide, in un punto nodale del romanzo, di occupare l'intero universo.

L'immagine di Bombardini evoca la questione dell'estensione massima del pensiero e della teoria. Sino a dove si può/deve estendere la conoscenza (per noi tributaria)? Di nuovo il tema ha a che fare, nella poetica di Wallace, con le membrane Derridiane, con ciò che sta dentro e ciò che sta fuori da noi. Una teoria ipertrofica non può lasciare spazio ad altro e torna a richiudersi nel solipsismo gnoseologico che abbiamo evocato sopra.

L'estensione massima del pensiero ci riporta indietro, ciclicamente, a ciò che avevamo negato in principio: l'irrilevanza del limite estremo. Avevamo detto, con grande ottimismo razionalista, che ogni punto del perimetro era rilevante e che, anzi, il primo era il più importante di tutti.

Qui siamo tornati, invece, alla visione eroica, alle colonne d'Ercole della conoscenza che appaiono proprio insopprimibili: tanto vale affrontarle.

In prospettiva tributaria, il tema appartiene sia a quei momenti fondativi della materia del primo Novecento, sia al dibattito contemporaneo. Se si guarda ad un panorama internazionale, dopo qualche decennio di dibattito prevalentemente endomorfo, chiuso in tecnicismi sostanzialmente indifferenti alle colonne d'Ercole, ci sono segni di movimento negli ultimi anni. Segni che dimostrano un'inquietudine degli studiosi di diritto tributario su quelli che sono i reali confini della materia: ci si torna ad interrogare su quali siano i confini rispetto alla sociologia, ad una scienza delle finanze sempre più evanescente, alla psicologia ed alla letteratura.

Per cui merita considerare come la questione sia stata affrontata da Jarach, per vagliarne la modernità.

Il passo che pare più rappresentativo si trova a p. 103: «L'imposta (e in questa forma è stato impostato originariamente il problema della causa da Griziotti), possiamo risalire di causa in causa, fino alla causa prima di tutto; si paga l'imposta giacché si verifica il presupposto di fatto che la legge ha previsto (è questo il concetto di causa dell'imposta al quale si riferiscono alcuni scrittori); si paga quindi perché la

legge così comanda (è questo un concetto di causa dell'imposta, che dà luogo ad una confusione con il concetto di fonte dell'obbligazione ma che tuttavia è stato accettato da alcuni eminenti scrittori); la legge comanda, perché lo Stato ha il potere di imperio, che gli permette di farlo mediante la legge (nel potere di imperio quindi, secondo altri autori, risiede la causa dell'imposta), e perché ha la necessità di procurarsi i mezzi pecuniari per soddisfare le sue finalità; lo Stato ha il potere d'imperio, perché..., ha la necessità di procurarsi i mezzi pecuniari perché... Evidentemente, rimontando la scala dei "perché" si giunge presto fuori del campo del diritto tributario, per entrare in quello del diritto costituzionale, e subito si risale dal diritto in generale fino ad entrare nella speculazione metafisica e, ciò che più importa, metagiuridica, delle ragioni dell'esistenza dello Stato, del suo potere e delle sue necessità.».

Il flusso di questa pagina contiene un ritmo che ricorda il *rap* ipnotico e martellante, conduce ad una conclusione che meriterebbe un applauso a scena aperta. Jarach mette in luce come il potere tributario sia connesso strettamente al cuore delle legittimazioni: dello Stato, del potere di un apparato sui singoli, della spesa pubblica.

È un testo che dice e suggerisce allo stesso tempo (14): da una parte c'è la necessità dell'indagine causale verso le radici delle legittimazioni e dall'altra c'è, forte, il richiamo al limite auto-imposto, necessario per porre una fine ad una spirale cognitiva espansiva che rischia, come visto sopra, di assumere i tratti del progetto Yang totale. Non è tanto e solo la questione della causa, che potremmo ritenere (forse a torto), storicamente limitata a quel momento e quell'ambito (il dibattito intorno alla scuola Pavese). È invece la necessità, per il tributarista, di dichiarare quale sia il punto ultimo oltre il quale non intende spingersi, necessità che, come detto, è richiesta per consentire un minimo di comunicabilità tra gli interpreti.

Si badi bene: non si tratta di un limite invalicabile e fisso: le colonne d'Ercole possono essere spostate in ogni direzione, da ogni generazione di studiosi. Ciò che rileva è la consapevolezza della loro esistenza e una certa condivisione (non necessariamente unanime) della loro collocazione.

Questo è, ancora una volta, un dono prezioso per il tributarista odierno. Mentre in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, si avver-

---

(14) Paolo Conte, Boogie, 1990, «Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva.».

tono tensioni quanto al limite ultimo che può essere attinto dall'analisi giuridica del tributo (e penso alla rilevanza tributaria degli studi di genere, di quelli di *Law and Literature*, delle questioni di immigrazione e identità, degli effetti distributivi e dei modelli di imprenditorialità da favorire), in Italia sembra che su questo tema prevalga un certo torpore. Gli studi italiani si collocano in genere ampiamente al di qua del limite convenzionale che ci si è dati intorno al periodo 1970-1990. Questo rende i contributi molto facilmente comunicabili (perché riportano esperienze interpretative note, quando non consuete), ma certamente poco fecondi: è veramente molto raro che qualche studioso, giovane od anziano, abbia il coraggio di avvicinarsi al confine per dire: questo è ancora territorio nostro e si può raccontare in un certo modo di frontiera.

Quindi, da questa lettura di Jarach è possibile trarre, oggi, più che un monito, un incoraggiamento, verso metodi interpretativi più vicini al confine ultimo.

##### 5. *Frase lasciate a metà.*

«- *Puoi fidarti di me, - dice R.V., guardando la mano di lei - sono un uomo di*». Così termina *La scopa del sistema*, con un'affermazione sospesa di uno dei protagonisti principali, Rick (15).

Rick esprime metaforicamente, nel desiderio di conquistare Lenore, un'ontologia assorbente, che conosce solo se conosce in materia definitoria puntuale e che, quindi, non riesce ad accettare un altro fuori da sé che possa restare misterioso. La frase sospesa consente ai critici letterari di vedere la vittoria di Derrida e delle sue infinite interpretazioni (e quindi la soccombenza dell'ontologia forte di Rick).

Jarach non termina il suo testo con un periodo sospeso, ma conferisce centralità a due concetti onnivalenti, che consentono di poggiare sulle sue tesi altri studi dalle direzioni più svariate.

I due concetti cui si fa riferimento sono "ricchezza" ed "economico". Questi due termini ricorrono frequentemente nel pensiero di Jarach, in punti nodali della sua esposizione: «Tutte le situazioni e tutti i fatti ai quali è legata la nascita di una obbligazione tributaria hanno come caratteristica comune quella di riferirsi a una situazione

---

(15) Rick riporta sul proprio biglietto da visita: «Rick Vigorous: Editore, Direttore, Amministratore, Presenza Letteraria Ubiqua, Edizioni Frequent & Vigorous Inc.».

o un movimento di ricchezza» (p. 86), «tutti i presupposti di fatto hanno natura economica» (p. 88), «il negozio o l'atto giuridico non ha rilevanza per la nascita dell'obbligazione d'imposta in quanto negozio o atto giuridico, ma per il rapporto economico che il medesimo crea» (p. 111) (16).

“Ricchezza” ed “economico” costituiscono ancora oggi uno spazio aperto, un *common core* che per i tributaristi consente lo sviluppo di teorie differenti, che costituiscono variazioni infinite sullo *standard*:

— il sostantivo “ricchezza” trascina con sé le due grandi domande del tributarista: cosa sia la ricchezza e come si possa quantificare. Il problema definitorio (cosa sia la ricchezza) ha visto nei decenni le risposte più varie e dipende non tanto e non solo dalle diverse accezioni sociali che si sono succedute in materia di ricchezza (il discorso comune sulla ricchezza non è poi così raffinato), ma dal mutamento nel corso dell'ultimo secolo del complesso di regole di attribuzione dei diritti e delle potestà. Il cambiamento dei paradigmi regolatori (17), dipendente dall'affermazione di nuove preferenze da parte degli agenti di mercato, porta costantemente il tributarista a ridefinire l'oggetto del tributo (la sfuggente ricchezza) e a cercare i modi di quantificazione più rispondenti ai nuovi assetti;

— l'aggettivo “economico” è da taluni interpretato in totale sovrapposizione con la questione della ricchezza (e quindi l'economico sarebbe il sostrato dell'oggetto del tributo), ma può anche essere letto in modo differente, come criterio di delimitazione rispetto ad un certo modo (moderno) di intendere l'esercizio della potestà impositiva. “Economico” infatti è indissolubilmente legato agli studi che dalla fine del XVIII secolo hanno portato ad una certa comprensione delle società moderne: economico implica quindi che l'ambito tributario degli stati moderni non sia costituito solo delle garanzie e degli assetti della scienza giuridica del XIX e del XX secolo, ma anche da quel differente assetto di pensiero che da Mill, Smith etc. ha portato una certa lettura della società, cui la nostra materia è legata.

Economico e ricchezza sono quindi i due periodi sospesi di Jarach, un invito a riflettere sulle molteplici variazioni che possiamo dare a questi termini.

---

(16) Cui si aggiungano i passi in materia di elusione (p. 121 e p. 135).

(17) Per dirne uno: il decentramento della proprietà a favore di altre forme di diritti che consentono l'utilizzazione del bene materiale o immateriale.

Anche da questa prospettiva, quasi Derridiana, emerge la modernità di Jarach, emerge il ricco legato che Jarach ci lascia per percorrere l'ermeneutica tributaria del XXI secolo.